

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 48

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
22 febbraio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 151/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruccicoli 4
- Regolamento (CE) n. 152/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004..... 6
- Regolamento (CE) n. 153/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine 7
- Regolamento (CE) n. 154/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 155/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 156/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 relativamente al tenore minimo dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin) ⁽¹⁾** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 157/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammasso privato di burro** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 158/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salate von der Insel Reichenau (IGP), Gurken von der Insel Reichenau (IGP), Feldsalat von der Insel Reichenau (IGP), Tomaten von der Insel Reichenau (IGP)]	17
★ Regolamento (CE) n. 159/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione	19
★ Regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)]	27
Regolamento (CE) n. 161/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	29

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/150/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011	31
---	----

2008/151/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013	37
---	----

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013	39
---	----

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea	41
--	----

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013	46
--	----



2008/152/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante nomina di un membro e di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni** 64

Commissione

2008/153/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 — Aiuto di Stato C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5395] ⁽¹⁾** 65

2008/154/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 — Aiuto di Stato C 38/2006 (ex N 93/2005) — Regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca attuato nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5397] ⁽¹⁾** 71

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Regolamento n. 24 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative: I. all'omologazione dei motori ad accensione spontanea (A.S.) per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili — II. all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di motori ad accensione spontanea omologati — III. all'omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili da parte del motore — IV. la misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea** 77
- ★ **Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica** 78

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006)** 82
- ★ **Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390 del 30.12.2006)** 88
- ★ **Verbale di rettifica dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e dell'atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005)** 89



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 150/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 130/2006 ⁽²⁾ («il regolamento iniziale») il Consiglio aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (RPC).

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Procedura

(2) Alla Commissione è pervenuta una richiesta dell'importatore tedesco CU Chemie Uetikon GmbH («il richiedente») per un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente sosteneva che il cosiddetto tipo «D(-)», per la sua specifica struttura molecolare e le conseguenti specifiche

caratteristiche chimiche, non riscontrabili in altri tipi di prodotto in esame, è una sostanza diversa da altri tipi di acido tartarico che non dovrebbe essere perciò soggetta alle suddette misure.

(3) Sentito il comitato consultivo e accertata l'esistenza di elementi di prova sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale, il 17 marzo 2007 la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽³⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta si limitava alla definizione del prodotto soggetto alle misure in vigore.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame l'importatore richiedente, le autorità del paese esportatore e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a produttori, importatori, utenti e produttori esportatori della Comunità che avevano cooperato all'inchiesta sfociata nelle misure in vigore. Le parti interessate hanno potuto notificare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Sono state ricevute due risposte al questionario e a una parte ha ottenuto un'udienza.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato ogni informazione ritenuta necessaria per valutare l'esigenza di modificare la portata delle misure e ha effettuato indagini presso gli stabilimenti delle seguenti società:

— CU Chemie Uetikon GmbH, Lahr, Germania,

— Longchem Corporation, Hangzhou, Cina.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 63 del 17.3.2007, pag. 2.

- (7) Il periodo dell'inchiesta si è esteso dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.2. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame così come definito dal regolamento originale, è acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Tale prodotto è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Può essere ottenuto da sottoprodotti della vinificazione, come fanno tutti i produttori comunitari o per sintesi chimica da composti petrolchimici, come fanno tutti i produttori esportatori cinesi.

2.3. Risultati

- (9) L'acido tartarico è una molecola «chirale», esiste cioè in varie configurazioni geometriche. Particolare rilievo hanno i tipi «L-(+)» e «D-(-)» (di seguito acido L-tartarico e acido D-tartarico, rispettivamente), le cui molecole sono un'immagine speculare l'una dell'altra. Questi tipi di acido tartarico sono distinti in repertori industriali ampiamente accettati come il Chemical Abstract Services («CAS») o l'European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances («EINECS»). Possono essere facilmente distinti l'uno dall'altro con un test che misuri la rotazione della luce polarizzata. La direzione di rotazione dell'acido L-tartarico è positiva mentre quella dell'acido D-tartarico è negativa.
- (10) L'inchiesta sfociata nelle misure in vigore si è concentrata sulla forma naturale dell'acido tartarico naturale, che è di tipo «L». È emerso che il prodotto fabbricato e venduto dai produttori cinesi aveva le stesse caratteristiche di fondo del prodotto dell'industria comunitaria ed era in concorrenza con quest'ultimo per gran parte delle suddette applicazioni.
- (11) L'acido D-tartarico, invece, non è naturale e può essere ottenuto solo per sintesi chimica. Questo tipo di acido tartarico non è prodotto dall'industria comunitaria e non è riconosciuto dalla Comunità come additivo alimentare. Ne sono note le applicazioni nell'industria farmaceutica, nella produzione di talune sostanze ausiliarie usate poi per produrre ingredienti attivi di alcuni medicinali. Nelle suddette applicazioni farmaceutiche si può usare sia l'acido L-tartarico che quello D-tartarico a seconda delle caratteristiche da conferire al prodotto finale. Le forme «L» e «D» non possono tuttavia essere sostituite l'una all'altra in seno a una singola applicazione. Queste con-

clusioni sono state confermate dal fatto che il richiedente, un'impresa che produce sostanze ausiliarie per l'industria farmaceutica, ha acquistato e usato nella fabbricazione dei suoi prodotti sia l'acido L-tartarico che quello D-tartarico invece di limitarsi a usarne un solo tipo (quello meno costoso).

- (12) L'inchiesta ha inoltre accertato che il prezzo dell'acido D-tartarico è da 4 a 5 volte più elevato di quello di altri tipi d'acido tartarico perché richiede un diverso processo di produzione. Questo prezzo più elevato limita il mercato dell'acido D-tartarico alle applicazioni di cui sopra nelle quali non si possono usare altri tipi meno costosi di acido tartarico. Per queste differenze di applicazione e di costo, si stima che la dimensione del mercato dell'acido D-tartarico sia meno dell'1 % del mercato totale dell'acido tartarico.
- (13) Ricapitolando, l'inchiesta ha accertato che l'acido D-tartarico ha caratteristiche fisiche e chimiche molto diverse da quelle dell'acido L-tartarico prodotto dall'industria comunitaria e che i due tipi non sono intercambiabili e non si fanno concorrenza sul mercato della Comunità. Date le differenze tra l'acido D-tartarico e il prodotto in esame, si conclude che l'acido D-tartarico non deve rientrare tra i prodotti colpiti dalle misure.
- (14) Le conclusioni di cui sopra si fondano sulle caratteristiche dell'acido D-tartarico puro, e non si applicano dunque ad alcuna miscela di acido D-tartarico con altre sostanze.
- (15) Le parti interessate sono state informate di queste conclusioni.
- (16) L'industria comunitaria, pur non mettendo in discussione i risultati dell'inchiesta, ha espresso la preoccupazione che l'esenzione di un tipo di prodotto possa facilitare l'elusione delle misure.
- (17) Date le differenze di prezzo e di quantità coinvolte, si ritiene tuttavia che l'elusione possa essere individuata prontamente attraverso i dati statistici. Inoltre, come già detto, con una prova ottica si può facilmente distinguere l'acido D-tartarico da altri tipi.
- (18) La Commissione sorveglierà i dati sulle importazioni di acido D-tartarico e d'altro tipo soggetti alle misure. Se le quantità e/o i prezzi delle importazioni di acido D-tartarico in uno Stato membro si scostassero dall'andamento normale, la Commissione allarmherà immediatamente le competenti autorità doganali.

3. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (19) Dato quanto precede, è opportuno modificare il regolamento originale per chiarire la definizione del prodotto ed escludere l'acido D-tartarico dalle misure.
- (20) Dato che questa inchiesta di riesame si limita a chiarire la definizione del prodotto e che le misure originali non intendevano coprire questo tipo di prodotto, è opportuno, per impedire ogni possibile pregiudizio agli importatori del prodotto, che i risultati dell'inchiesta siano applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento originale, comprese tutte le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 30 luglio 2005 e il 28 gennaio 2006. Dato che il regolamento iniziale è entrato in vigore in data relativamente recente e che il numero delle domande di rimborso sarà limitato, non esistono ragioni impellenti che ne consiglino un'applicazione retroattiva.
- (21) Per i prodotti non coperti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi della versione iniziale dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 vanno pertanto rimborsati o sgravati.
- (22) Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.
- (23) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 130/2006,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 130/2006, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90), originario della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 2

Per i prodotti non coperti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, versione iniziale, vanno rimborsati o sgravati in conformità dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾. La domanda di rimborso o di sgravio va presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 151/2008 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	53,3
	JO	69,6
	MA	44,0
	TN	129,8
	TR	90,5
	ZZ	77,4
0707 00 05	JO	190,5
	MA	150,4
	TR	172,3
	ZZ	171,1
0709 90 70	MA	55,8
	TR	139,5
	ZZ	97,7
0709 90 80	EG	54,8
	ZZ	54,8
0805 10 20	EG	51,5
	IL	50,9
	MA	60,2
	TN	47,8
	TR	92,1
	ZZ	60,5
0805 20 10	IL	121,5
	MA	104,3
	ZZ	112,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	82,4
	IL	74,9
	MA	129,1
	PK	65,4
	TR	75,8
	ZZ	85,5
0805 50 10	EG	107,9
	IL	124,7
	MA	114,0
	TR	118,1
	ZZ	116,2
0808 10 80	AR	96,3
	CA	88,1
	CL	60,8
	CN	88,8
	MK	39,9
	US	117,4
	ZZ	81,9
0808 20 50	AR	90,2
	CN	92,4
	US	121,6
	ZA	97,8
	ZZ	100,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 152/2008 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2008****recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro⁽²⁾, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 19 febbraio 2008.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 19 febbraio 2008, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 153/2008 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 22 febbraio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 21 10 9000	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 12 11 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 12 19 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 19 11 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 19 13 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 19 55 9110	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 22 11 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 22 19 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 29 11 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 29 13 9100	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 29 55 9110	A00	EUR/100 kg	31,10
0203 19 15 9100	A00	EUR/100 kg	19,40
0203 19 55 9310	A00	EUR/100 kg	19,40
0203 29 15 9100	A00	EUR/100 kg	19,40
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 154/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.
- (4) Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi

opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

- (5) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.
- (6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato⁽³⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 68).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 febbraio 2008 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	0,00	0,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

REGOLAMENTO (CE) N. 155/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.
- (3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell'allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le

informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo costituito da due coppe preformate in materia plastica alveolare morbida rivestite su entrambi i lati da un tessuto a maglia. Dei bordi a maglia sono cuciti sui contorni delle coppe per rinforzarne la forma ovale. Le coppe sono tenute insieme da un'attaccatura metallica magnetica.</p> <p>L'interno di ogni coppa è rivestito di un gel adesivo protetto da una pellicola di plastica. Una volta rimossa la pellicola di plastica, il gel fa aderire l'articolo al seno quando è a diretto contatto con la pelle.</p> <p>L'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle.</p> <p>(reggiseno)</p> <p>(vedi fotografie nn. 643A e 643B) (*)</p>	6212 10 90	<p>Classificazione determinata in base alle Regole Generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) 5) del capitolo 59 e 2 a), del capitolo 61 e del testo dei codici NC 5903, 6212, 6212 10 e 6212 10 90.</p> <p>Poiché la materia plastica alveolare delle coppe è combinata con tessuto su entrambi i lati, si ritiene che il tessuto svolga una funzione superiore a quella di semplice supporto ai sensi della nota 2 a) 5), del capitolo 59, esso conferisce il carattere essenziale di tessuto al materiale combinato delle coppe ed è pertanto considerato il materiale costitutivo dell'articolo (si vedano anche le Note Esplicative del SA relative al capitolo 39, Considerazioni generali, «Combinazioni di materie plastiche e tessili», punto d), e ultimo paragrafo). Si tratta quindi di un articolo tessile della sezione XI e non di un indumento in plastica della sottovoce 3926 20.</p> <p>L'articolo presenta le caratteristiche di un reggiseno, ossia coppe preformate in materia plastica alveolare, di forma ovale, rinforzate lungo i bordi e tenute insieme per mezzo di un'attaccatura metallica magnetica, che sostengono i seni. Invece delle classiche spalline che avvolgono il corpo sulla schiena, l'articolo aderisce allo stesso grazie al gel che ricopre la parte interna delle coppe. Lo spessore delle coppe in materia plastica alveolare fa sì che, quando queste sono attaccate alla parte inferiore dei seni, li sostengano alzandoli. Inoltre, quando l'articolo viene indossato, il lato superiore delle coppe è fissato il più in alto possibile sulla pelle al di sopra dei seni per alzarli e sostenerli. L'articolo è pertanto concepito come «articolo destinato ad assicurare un sostegno» ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 6212, primo paragrafo. Inoltre, come altri reggiseno, l'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle.</p> <p>L'articolo è classificato come reggiseno alla voce 6212, in quanto tale voce comprende tutti i tipi di reggiseno (si vedano anche le Note Esplicative Sistema Armonizzato relative alla voce 6212, secondo paragrafo, 1).</p>

(*) Le foto hanno un carattere puramente indicativo.



643 A



643 B

REGOLAMENTO (CE) N. 156/2008 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 relativamente al tenore minimo dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'additivo a base di monensin sodico (Coxidin) è stato autorizzato a talune condizioni conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso e i tacchini, associando l'autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell'additivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin) ha presentato una domanda che propone di modificare le condizioni del-

l'autorizzazione abbassando il tenore minimo dell'additivo in questione nei mangimi per tacchini.

- (4) Nel parere adottato il 18 settembre 2007 l'Autorità ha proposto di abbassare il tenore minimo dell'additivo nei mangimi per tacchini da 90 mg a 60 mg per kg di alimento completo siccome può essere considerato efficace per il controllo della coccidiosi ⁽³⁾.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 109/2007.
- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito all'efficacia del Coxidin 25 % (monensin sodico) come additivo per mangimi nell'alimentazione dei tacchini. Adottato il 18 settembre 2007. *The EFSA Journal* (2007) 545, pagg. 1-13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione	QMR provvisorie negli alimenti d'origine animale interessati		
					minimo	massimo					
			mg di sostanza attiva/kg di alimento completo con un tenore d'umidità del 12 %								
Coccidiostatici e istomonostatici											
5 1 701	Huvepharma NV Belgium	Monensin sodico (Coxidin)	Polli da ingrasso Tacchini	— 16 settimane	100 60	125 100	<p>1. Uso vietato almeno 3 giorni prima della macellazione.</p> <p>2. L'additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.</p> <p>3. Dose massima consentita di monensin sodico nei mangimi complementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 625 mg/kg per polli da ingrasso, — 500 mg/kg per tacchini. <p>4. Il monensin sodico non va mescolato con altri coccidiostatici.</p> <p>5. Indicare nelle istruzioni per l'uso:</p> <p>"Pericoloso per le specie equine. Questo mangime contiene un ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare l'insorgenza di eventuali reazioni avverse se usato contemporaneamente ad altri medicinali"</p> <p>6. Indossare appositi guanti e indumenti di protezione e proteggere anche occhi e volto. In caso di locali insufficientemente aerati, servirsi di apparecchi respiratori.</p>	6.2.2017	25 µg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo peso umido. 8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e tessuto muscolare peso umido.		
			Sostanza attiva: $C_{38}H_{61}O_{11}Na$ Sale sodico dell'acido monocarbossilico di polietere prodotto dallo <i>Streptomyces cinnamonensis</i> , 28682, LMG S-19095 in polvere. Composizione: Monensin A: almeno 90 % 90 % di Monensin A + B: almeno 95 % Monensin C: 0,2-0,3 % Composizione dell'additivo: Monensin sodico, sostanza tecnica equivalente all'attività del monensin: 25 % Perlite: 15-20 % Crusca di frumento: 55-60 % Metodo analitico (1) Metodo per determinare la sostanza attiva: cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna e rilevamento a UV ($\lambda = 520$ nm).								

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

REGOLAMENTO (CE) N. 157/2008 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2008****recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammasso privato di burro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

1. Per i contratti conclusi nel 2008, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro, in base ai seguenti elementi:

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro⁽²⁾, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.
- (3) Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall'ammasso, occorre tenere conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie di ammasso.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

— 15,62 EUR per le spese fisse di ammasso,

— 0,23 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,

— un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d'intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 4,25 %.

2. L'organismo d'intervento registra la data di ricezione delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008, e i quantitativi corrispondenti.

3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 158/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salate von der Insel Reichenau (IGP), Gurken von der Insel Reichenau (IGP), Feldsalat von der Insel Reichenau (IGP), Tomaten von der Insel Reichenau (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni «Salate von der Insel Reichenau», «Gurken von der Insel Reichenau», «Feldsalat von der Insel Reichenau» e «Tomaten von der Insel Reichenau» presentate dalla Germania sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 135 del 19.6.2007, pag. 22 (Salate von der Insel Reichenau), GU C 135 del 19.6.2007, pag. 25 (Gurken von der Insel Reichenau), GU C 135 del 19.6.2007, pag. 27 (Feldsalat von der Insel Reichenau), GU C 135 del 19.6.2007, pag. 29 (Tomaten von der Insel Reichenau).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

GERMANIA

Salate von der Insel Reichenau (IGP)

Gurken von der Insel Reichenau (IGP)

Feldsalat von der Insel Reichenau (IGP)

Tomaten von der Insel Reichenau (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 159/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ⁽⁴⁾, stabiliscono le norme sui controlli fisici e sui controlli di sostituzione a cui l'ufficio doganale sottopone i prodotti destinati all'esportazione per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione. Alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi indicati dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui controlli fisici, nonché tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, appaiono necessarie alcune modifiche.

(2) Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti che beneficiano di una restituzione con i relativi documenti. I controlli visivi di conformità sono intesi a migliorare le misure di controllo generali nell'ambito della procedura doganale e sono di natura diversa dai controlli di sostituzione descritti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2090/2002 o dai con-

trolli fisici di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento. Il controllo visivo di conformità conferma alle autorità doganali che i prodotti caricati sono del tipo indicato nei documenti. Di norma i prodotti o le merci non sono scaricati e l'imballaggio non è aperto o rimosso. Se un controllo visivo indica che potrebbe sussistere un problema di conformità, le autorità doganali possono decidere di effettuare un controllo fisico a norma del regolamento (CEE) n. 386/90. Un livello minimo del 10 % di controlli visivi di conformità è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo. A fini informativi è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione annoti l'avvenuto controllo di conformità sull'esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente.

(3) L'ufficio doganale dovrebbe essere informato del tasso delle restituzioni all'esportazione al momento di selezionare le dichiarazioni di esportazione da sottoporre a controlli fisici o di sostituzione. Questa informazione va pertanto indicata nella dichiarazione di esportazione e nell'esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente. In alcuni Stati membri, tuttavia, le autorità interessate dispongono già di tale informazione. Gli esportatori possono pertanto essere esonerati dall'obbligo di riportare detta informazione nella dichiarazione di esportazione o nell'esemplare di controllo T5, o documento equivalente, o in entrambi.

(4) Per garantire un'efficace applicazione dell'obbligo di indicare il tasso della restituzione all'esportazione occorre stabilire disposizioni che scoraggino la comunicazione di informazioni inesatte. Occorre pertanto istituire un idoneo regime sanzionatorio. In caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione all'esportazione indicato e la restituzione all'esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari. In particolare, se l'esportatore indica un tasso che rappresenta una restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR e la restituzione dovuta è superiore a 10 000 EUR, la sanzione deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2008 (GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall'1.7.2008.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007.

(5) Affinché i controlli si concentrino soprattutto sui prodotti da esportare che beneficiano di restituzioni d'importo relativamente elevato, occorre innalzare la soglia di selezione, espressa in quantità o in importo della restituzione, al di sotto della quale i controlli non sono generalmente presi in conto ai fini del calcolo delle aliquote minime di controllo.

- (6) La prevedibilità dei controlli doganali dovuta all'applicazione di un modello fisso di controllo da parte delle autorità doganali va ridotta al minimo. Occorre pertanto che le autorità doganali varino l'orario in cui si presentano nei locali dell'esportatore e in cui eseguono i controlli. Nel contempo, è necessario impedire agli esportatori di sostituire i prodotti tra la presentazione della dichiarazione di esportazione e l'arrivo delle autorità doganali, imponendo loro di identificare i prodotti da esportare prima del carico. Occorre adeguare di conseguenza la registrazione dei controlli fisici eseguiti dalle autorità doganali.
- (7) Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, deve essere possibile applicare le norme specifiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2090/2002.
- (8) È necessario che i controlli di sostituzione siano mirati a tutte le esportazioni che non sono state controllate fisicamente all'inizio della procedura. Il numero complessivo dei controlli di sostituzione e dei controlli di sostituzione specifici deve coprire una parte rappresentativa delle esportazioni che escono dal territorio doganale della Comunità. Il numero di detti controlli deve pertanto essere basato su una percentuale del numero di esemplari di controllo T5 o dei documenti equivalenti piuttosto che sul numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano della restituzione lasciano il territorio doganale della Comunità.
- (9) Per decidere se è necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli. Un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo.
- (10) È necessario adeguare di conseguenza le disposizioni sulle relazioni annuali contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002.
- (11) È necessario pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002.
- (12) I competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»;

b) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 386/90. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato XIII. Per il 2008 l'aliquota dei controlli è calcolata sulla base delle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° aprile 2008.»;

2) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in EUR per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 o nel titolo di restituzione di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1043/2005 (*), nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale.

Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni.

L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato XIV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR.

(*) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.»;

3) all'articolo 51, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Fatto salvo l'articolo 8 bis, secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 8 bis non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al:

- a) 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR;
- b) 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR;
- c) 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti.

Il primo comma non si applica se si applica l'articolo 51, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione.»;

4) sono aggiunti gli allegati XIII e XIV, che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardino:

- a) un quantitativo non superiore a:
 - i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;
 - ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;
 - iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. I controlli effettuati a tal fine possono essere contabilizzati per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2, qualora lo Stato membro applichi l'analisi di rischio in conformità al regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione (*).

(*) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.»;

3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, può applicare le norme di cui al primo comma del presente articolo.»;

4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato.

Il resoconto reca almeno i seguenti elementi:

- a) il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e
- b) la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto.

I resoconti sono archiviati presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in altro luogo nello Stato membro per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendano agevole la consultazione.»;

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90.

Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita.

Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1° gennaio 2008 o dal 1° aprile 2008.»;

b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 o del documento equivalente controlla i sigilli. Il numero di controlli non è inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 2.

Se l'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, si esegue un controllo di sostituzione specifico. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al primo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1° gennaio 2008 o dal 1° aprile 2008.»;

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 è effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti o le merci e i documenti che li hanno scortati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5. Qualora la verifica a vista dell'intero carico non basti ad accertare eventuali sostituzioni, si ricorre ad altri metodi di controllo fisico, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.»;

d) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis.»;

e) al paragrafo 5 *bis*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 *bis*, il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario. I controlli dei sigilli di cui al paragrafo 2 *bis* e il riscontro di sigilli rimossi o manomessi sono annotati in conformità dell'articolo 912 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»;

f) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5 circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.»;

6) all'allegato I, punto 1, è aggiunta la seguente lettera:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

«c) Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»;

7) l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

I seguenti allegati XIII e XIV sono aggiunti al regolamento (CE) n. 800/1999.

«ALLEGATO XIII

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 8

— <i>in bulgaro:</i>	Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 800/1999
— <i>in spagnolo:</i>	Control de conformidad Reglamento (CE) n° 800/1999
— <i>in ceco:</i>	Kontrola souladu Nařizení (ES) č. 800/1999
— <i>in danese:</i>	Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 800/1999
— <i>in tedesco:</i>	Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 800/1999
— <i>in estone:</i>	Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 800/1999
— <i>in greco:</i>	Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999
— <i>in inglese:</i>	Conformity check Regulation (EC) No 800/1999
— <i>in francese:</i>	Contrôle de conformité Règlement (CE) n° 800/1999
— <i>in italiano:</i>	Controllo di conformità regolamento (CE) n. 800/1999
— <i>in lettone:</i>	Regulas (EK) Nr. 800/1999 atbilstības pārbaude
— <i>in lituano:</i>	Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 800/1999
— <i>in ungherese:</i>	Megfelelőségi ellenőrzés 800/1999/EK rendelet
— <i>in maltese:</i>	Verifika ta' konformità r-Regolament (KE) Nru 800/1999
— <i>in olandese:</i>	Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 800/1999
— <i>in polacco:</i>	Kontrola zgodności Rozporządzenie (WE) nr 800/1999
— <i>in portoghese:</i>	Verificação de concordância Regulamento (CE) n.º 800/1999
— <i>in rumeno:</i>	Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 800/1999
— <i>in slovacco:</i>	Kontrola zhody Nariadenie (ES) č. 800/1999
— <i>in sloveno:</i>	Preverjanje skladnosti z Uredba (ES) št. 800/1999
— <i>in finlandese:</i>	Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 800/1999
— <i>in svedese:</i>	Kontroll av överensstämmelse Förordning (EG) nr 800/1999

ALLEGATO XIV

Diciture di cui all'articolo 8 bis

— <i>in bulgaro:</i>	Сума на възстановяване под 1 000 EUR
— <i>in spagnolo:</i>	Restitución inferior a 1 000 EUR
— <i>in ceco:</i>	Částka náhrady nižší než 1 000 EUR
— <i>in danese:</i>	Restitutioner mindre end 1 000 EUR
— <i>in tedesco:</i>	Erstattung weniger als 1 000 EUR
— <i>in estone:</i>	Eksporditoetus alla 1 000 EURO
— <i>in greco:</i>	Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR
— <i>in inglese:</i>	Refunds less than EUR 1 000
— <i>in francese:</i>	Restitution inférieure à 1 000 EUR
— <i>in italiano:</i>	Restituzione inferiore a 1 000 EUR
— <i>in lettone:</i>	Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000
— <i>in lituano:</i>	Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR
— <i>in Hungarian:</i>	1 000 eurónál kevesebb visszatérítés
— <i>in maltese:</i>	Rifuzjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000
— <i>in olandese:</i>	Restitutie minder dan 1 000 EUR
— <i>in polacco:</i>	Refundacja poniżej 1 000 EUR
— <i>in portoghese:</i>	Restituição inferior a 1 000 EUR
— <i>in rumeno:</i>	Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR
— <i>in slovacco:</i>	Náhrady nižšie ako 1 000 EUR
— <i>in sloveno:</i>	Nadomestila manj kot 1 000 EUR
— <i>in finlandese:</i>	Alle 1 000 euron tuet
— <i>in svedese:</i>	Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro»

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato:

1) il punto 1 è così modificato:

a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»;

b) i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.3. Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio.

1.4. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un'aliquota di controllo ridotta ai sensi dell'articolo 6, lettera c). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, e se applica le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.»;

2) il punto 2 è così modificato:

a) i punti 2.1, 2.2 e 2.3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.1. Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come:

a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90;

b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90;

c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti.

2.2. Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis, eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.

2.3. Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»;

b) il punto 2.4 è soppresso;

c) è aggiunto il seguente punto:

«2.8. Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis.»;

3) al punto 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.»

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni «Pane di Matera» e «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» presentate dall'Italia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 128 del 9.6.2007, pag. 15 (Pane di Matera), GU C 128 del 9.6.2007, pag. 19 (Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino).

ALLEGATO

1. Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ITALIA

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)

2. Prodotti alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

ITALIA

Pane di Matera (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 161/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 34/2008 (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 13).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	103,9	0	01
		100,4	0	02
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	113,1	1	01
		108,1	3	02
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	232,9	20	01
		274,5	8	02
		325,1	0	03
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	322,0	0	01
		283,9	0	02
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	114,8	8	01
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	211,9	22	01
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	181,1	0	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	328,9	0	01
		398,3	0	03
0408 11 80	Tuorli essiccati	397,7	0	02
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	384,1	0	02
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	231,3	17	01
		376,2	0	04
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	518,4	0	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Argentina
- 03 Cile
- 04 Thailandia.»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011

(2008/150/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011 è stato adottato con regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, del 23 gennaio 2006.

(2) Considerati il frequente ricorso all'attuale accordo di pesca nonché, da un lato, la volontà delle autorità seicellesi di rafforzare il partenariato e, dall'altro, la volontà delle autorità comunitarie di allineare il protocollo agli altri protocolli sulla pesca tonniere, le due parti hanno raggiunto un accordo, in forma di scambio di lettere, su una serie di modifiche del vigente protocollo. Tali modifiche, riportate in uno scambio di lettere, riguardano un au-

mento del quantitativo di riferimento, l'introduzione di un sostegno al partenariato e la revisione del contributo a carico rispettivamente degli armatori e del bilancio comunitario.

(3) Affinché le modifiche apportate al protocollo vigente possano essere applicate a decorrere dal 18 gennaio 2008, è necessario firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

(4) Le modifiche proposte non alterano il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata dal Consiglio, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 21 del 25.1.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 18 gennaio 2008.

Articolo 4

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione:

Categorie di pesca	Stato membro	Possibilità di pesca
Tonniere con reti a circuizione	Francia	17 unità
	Spagna	22 unità
	Italia	1 unità
Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	2 unità
	Francia	5 unità
	Portogallo	5 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK

ACCORDO

in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria delle modifiche apportate al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011

A. Lettera del governo della Repubblica delle Seicelle

Signor ...,

Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e del relativo allegato.

L'esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell'allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore.

Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi prego informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all'articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo e del relativo allegato rivisto.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica delle Seicelle

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e del relativo allegato.

L'esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell'allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore.

Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi prego informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all'articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo e del relativo allegato rivisto.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità

ALLEGATO

modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011

L'articolo 2 del protocollo è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2***Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 24 750 000 EUR. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria è modificata e fissata a 28 440 000 EUR per l'intera durata del protocollo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.
3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 4 125 000 EUR all'anno per i primi tre anni di applicazione del protocollo. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 5 355 000 EUR all'anno. La contropartita finanziaria applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2008 comprende, da un lato, un importo annuo di 4 095 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 63 000 t/anno e, dall'altro, un importo specifico di 1 260 000 EUR all'anno dedicato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca delle Seicelle. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.
4. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle supera le 63 000 tonnellate all'anno, l'importo della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (10 710 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
5. Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno, entro il 30 settembre 2008 per il quarto anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli altri anni.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Seicelle.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seicelle aperto presso la Banca centrale delle Seicelle. Il numero di conto è specificato dalle autorità delle Seicelle».

L'articolo 7 del protocollo è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7***Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seicelle**

1. Almeno il 56 % della contropartita finanziaria versata annualmente a decorrere dal 18 gennaio 2008 e prevista all'articolo 2, paragrafo 3, è destinato allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca nelle Seicelle, al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque seicellesi. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati di comune accordo dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale».

I paragrafi 2, 3, 4 e 5 rimangono invariati.

Modifiche dell'allegato del protocollo

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELLE SEICELLE

Il Capo I — formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze è sostituito dal seguente:

*«CAPO I***FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE***SEZIONE 1***Rilascio delle licenze**

- 1 a 10 Nessuna modifica

11. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita per il periodo di validità residuo da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se tuttavia la stazza lorda (GT) della nave sostitutiva è superiore a quella della nave da sostituire, la differenza di canone è pagata pro rata temporis.

12 a 14 Nessuna modifica

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. A decorrere dal 18 gennaio 2008 il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata catturata nelle acque delle Seicelle.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 21 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti al canone dovuto per 600 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle,
 - 4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 120 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle,
 - 3 150 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 90 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle.
4. Nessuna modifica
5. Nessuna modifica
6. Qualora contestino il computo presentato dalla SFA, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità seicellesi, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalla SFA è considerato definitivo.
7. Nessuna modifica
8. Nessuna modifica
9. Nessuna modifica».

Il Capo VI — Osservatori è sostituito dal seguente:

«CAPO VI

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca, previo accordo delle parti, o, se del caso, dalle autorità delle Seicelle, alle condizioni precisate di seguito.

1.1 a 14 Nessuna modifica».

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013

(2008/151/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha negoziato con la Costa d'Avorio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 5 aprile 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) L'accordo di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Costa d'Avorio, dall'altro, sulla pesca al largo della Côte d'Ivoire ⁽¹⁾ è abrogato dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° luglio 2007, del protocollo siglato del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (5) È interesse della Comunità approvare detto accordo sotto forma di scambio di lettere.
- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

— 25 pescherecci con reti a circuizione	Francia	10 unità
	Spagna:	15 unità
— 15 pescherecci con palangari di superficie	Spagna:	10 unità
	Portogallo:	5 unità

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Costa d'Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013

A. Lettera del governo della Repubblica della Costa d'Avorio

Signor ...,

Esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica della Costa d'Avorio e della Comunità europea sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea e su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e i relativi allegati.

L'esito di tale negoziato, che rappresenta un'evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Costa d'Avorio. A tal proposito le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell'accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità alle procedure vigenti nella Repubblica della Costa d'Avorio e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Costa d'Avorio e con riferimento all'accordo e al protocollo siglati il 5 aprile 2007 che fissano le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013, mi prego informarLa che il governo della Repubblica della Costa d'Avorio è disposto ad applicare l'accordo e il protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2007, in attesa della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata dall'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata prima del 30 marzo 2008.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica della Costa d'Avorio

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica della Costa d'Avorio e della Comunità europea sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea e su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e i relativi allegati.

L'esito di tale negoziato, che rappresenta un'evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nella acque della Costa d'Avorio. A tal proposito le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell'accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità alle procedure vigenti nella Repubblica della Costa d'Avorio e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Costa d'Avorio e con riferimento all'accordo e al protocollo siglati il 5 aprile 2007, che fissano le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013, mi prego informarLa che il governo della Repubblica della Costa d'Avorio è disposto ad applicare l'accordo e il protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2007, in attesa della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata dall'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata prima del 30 marzo 2008.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

ACCORDO DI PARTENARIATO
nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea

LA REPUBBLICA della Costa d'Avorio, di seguito «Costa d'Avorio», da una parte,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «Comunità», dall'altra,

di seguito «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Costa d'Avorio, in particolare nell'ambito dell'Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico, di seguito «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Costa d'Avorio e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Costa d'Avorio e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

— la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca della Costa d'Avorio, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Costa d'Avorio,

— le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca della Costa d'Avorio,

— la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

— le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «autorità ivoriane», il ministero delle risorse alieutiche;
- b) «autorità comunitarie», la Commissione europea;
- c) «zona di pesca della Costa d'Avorio», le acque che rientrano, in materia di pesca, nella sovranità o nella giurisdizione della Costa d'Avorio;
- d) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
- e) «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- f) «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Costa d'Avorio, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;
- g) «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;
- h) «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio;
- i) «marittimi ACP»: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marittimi della Costa d'Avorio sono, in questo senso, marittimi ACP.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Costa d'Avorio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2. Le parti cooperano all'attuazione della politica settoriale in materia di pesca adottata dal governo della Costa d'Avorio e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all'adozione di eventuali misure in questo settore.

3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi di corretta gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5. In particolare, l'ingaggio di marittimi di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione delle discriminazioni in materia di occupazione e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e la Costa d'Avorio cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente anche a livello locale o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico e a cooperare nell'ambito delle ricerche scientifiche pertinenti.

*Articolo 5***Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Costa d'Avorio**

1. La Costa d'Avorio si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2. Le attività di pesca oggetto del presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Costa d'Avorio. Le autorità ivoriane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3. La Costa d'Avorio si impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità ivoriane preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Costa d'Avorio.

*Articolo 6***Licenze**

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata dalla Costa d'Avorio in virtù del presente accordo e dell'allegato al protocollo.

2. La procedura per il rilascio delle licenze di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato al protocollo.

*Articolo 7***Contropartita finanziaria**

1. La Comunità concede alla Costa d'Avorio una contropartita finanziaria in conformità alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

- a) l'accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Costa d'Avorio; e
- b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l'attuazione della politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d'Avorio.

2. La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità alle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d'Avorio e della relativa programmazione annuale e pluriennale.

3. La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche del suo importo per i seguenti motivi:

- a) circostanze anomale;
- b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- d) riesame delle condizioni relative al sostegno finanziario all'attuazione della politica settoriale della pesca in Costa d'Avorio, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;
- e) denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 13;
- f) sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 12.

*Articolo 8***Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile**

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Costa d'Avorio e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

- a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, valutandone l'attuazione;
- b) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
- c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;
- e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Costa d'Avorio e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di 6 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato

per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità all'articolo 13.

Articolo 12

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole le controversie fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 13

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

*Articolo 15***Disposizioni applicabili del diritto nazionale**

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Costa d'Avorio sono disciplinate dalla normativa applicabile in Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

*Articolo 16***Abrogazione**

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità europea

e la Costa d'Avorio sulla pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio, entrato in vigore il 19 dicembre 1990.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013***Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

— tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

— pescherecci con palangari di superficie: 15 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato al presente protocollo.

*Articolo 2***Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1 comprende da un lato un importo annuo di 455 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate annue, e dall'altro, un importo specifico di 140 000 EUR all'anno destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 595 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca della Costa d'Avorio supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (1 190 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 marzo 2008 per il primo anno ed entro il 1° luglio per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la destinazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità ivoriane.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

*Articolo 3***Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica**

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. Le due parti s'impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente.

4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell'importo della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 7 000 t (vale a dire 14 000 t), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulerà la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concor-

dano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, previo parere della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Entrambe le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d'Avorio, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio

1. Il 100 % dell'importo totale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 è destinato ogni anno al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d'Avorio.

La gestione da parte della Costa d'Avorio dell'importo corrispondente è basata sull'individuazione, da parte di entrambe le parti di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca della Costa d'Avorio, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità al paragrafo 2 di seguito, in particolare per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza, la gestione delle risorse e il miglioramento delle condizioni sanitarie di produzione dei prodotti della pesca e il rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.

2. Su proposta della Costa d'Avorio e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d'Avorio nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. La Costa d'Avorio decide ogni anno in merito all'assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve

essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Costa d'Avorio notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° maggio dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione dell'importo destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale di pesca della Costa d'Avorio, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all'articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell'applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

- a) Le autorità ivoriane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità ivoriane competenti possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Costa d'Avorio sono disciplinate dalla normativa applicabile in Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

Dopo la terza ricorrenza anniversaria del presente protocollo e del relativo allegato, le parti esaminano l'applicazione del protocollo e dell'allegato e, se del caso, si consultano in sede di commissione mista per modificarne le disposizioni. Le modifiche possono riguardare il quantitativo di riferimento e gli importi forfettari da versare per le licenze.

Articolo 12

Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D'AVORIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

CAPO I

Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Costa d'Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le autorità competenti della Comunità presentano (per via informatica) al ministero della pesca della Costa d'Avorio una domanda per ogni nave che intende esercitare o sostenere l'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
4. Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I. Le autorità ivoriane prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di pesca.
5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità all'articolo 2, paragrafo 7 del protocollo.
7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca della Costa d'Avorio, agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione europea in Costa d'Avorio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.
9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
11. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della pesca della Costa d'Avorio tramite la delegazione della Commissione europea.

12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al ministero della pesca della Costa d'Avorio. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Costa d'Avorio.
13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità ivoriane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all'armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest'ultima.
14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza di carta attraverso un equivalente elettronico quale l'elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 3 850 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate all'anno;
 - 1 400 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno;
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.
5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno $n + 1$ sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) nonché il Centre de Recherche Oceanologiques (CRO) della Costa d'Avorio, per il tramite della delegazione della Commissione europea.
6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca della Costa d'Avorio e agli armatori.
7. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 110 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 40 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità ivoriane entro il 31 agosto dell'anno $n + 1$, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6 del presente capo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.
8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II

Zone di pesca

1. Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

CAPO III

Regime di dichiarazione delle catture

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Costa d'Avorio è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Costa d'Avorio e l'uscita dalla stessa, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Costa d'Avorio e un trasbordo e/o uno sbarco in Costa d'Avorio.
2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo devono notificare le loro catture al ministero della pesca della Costa d'Avorio ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - 2.1. Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al ministero della pesca della Costa d'Avorio entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Inoltre, tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (225 21 35 04 09 o 225 21 35 63 15) o tramite posta elettronica.
 - 2.2. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca della Costa d'Avorio, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla zona di pesca della Costa d'Avorio».
 - 2.3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
 - 2.4. Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dell'evoluzione degli stock.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d'Avorio. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.
4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione di catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con uno schedario elettronico equivalente.

CAPO IV

Imbarco di marittimi

1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi di paesi ACP.
 3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
 4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
 5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
 6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO V

Misure tecniche

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

Osservatori

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1. Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque della Costa d'Avorio.
 - 1.2. L'autorità competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
 - 1.3. L'autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità ivoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.

4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Costa d'Avorio successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d'Avorio, egli svolge le seguenti funzioni:
 - 8.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;
 - 8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
 - 8.7. comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell'autorità competente.
15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità ivoriane competenti secondo le modalità di cui sopra.

CAPO VII

Controllo

1. Conformemente al punto 13 della sezione 1 capo 1 del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca al momento dell'elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.
3. *Entrata e uscita dalla zona*
 - 3.1. Le navi comunitarie notificano alle autorità ivoriane competenti preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.
 - 3.2. Al momento della notifica dell'uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Dette comunicazioni saranno effettuate prioritariamente per fax (225 21 35 04 09 o 225 21 35 63 15) o per e-mail () o e, in difetto, via radio (codice di chiamata).
 - 3.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità ivoriane è considerata in infrazione.
 - 3.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.
4. *Procedure di controllo*
 - 4.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Costa d'Avorio incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
 - 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
 - 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. *Controllo via satellite*
- 5.1. Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 3. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Costa d'Avorio alla delegazione della CE in Costa d'Avorio, dell'entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) della Costa d'Avorio.
6. *Fermo*
- 6.1. Entro un termine massimo di 36 ore le autorità ivoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Costa d'Avorio.
- 6.2. Alla Commissione europea e allo Stato di bandiera è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
7. *Verbale di fermo*
- 7.1. Dopo che l'autorità ivoriana competente avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale suddetto.
- 7.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».
- 7.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità ivoriane. In caso di infrazione lieve l'autorità ivoriana competente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.
8. *Riunione di concertazione in caso di fermo*
- 8.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità ivoriane, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
- 8.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.
9. *Risoluzione del fermo*
- 9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 9.2. In caso di conciliazione l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente in Costa d'Avorio.
- 9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità ivoriane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità ivoriane.
- 9.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
 - dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
 - una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità ivoriane, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

10. *Trasbordi*

- 10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque della Costa d'Avorio effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio.
- 10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,
 - il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore,
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare,
 - la data del trasbordo.
- 10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca della Costa d'Avorio. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità ivoriane le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.
- 10.4. Nella zona di pesca della Costa d'Avorio è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Costa d'Avorio.
11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Costa d'Avorio consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Appendici

1. Formulario per la domanda di licenza
2. Giornale di bordo ICCAT
3. Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca della Costa d'Avorio.

Appendice 1

MINISTERO DELLA PRODUZIONE ANIMALE
BP V 84, Abidjan
(Repubblica della Costa d'Avorio)

REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:

.....

2. Nazionalità del proprietario/armatore:

.....

3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:

.....

PARTE B

(Da compilare per ciascuna nave)

1. Periodo di validità:

.....

2. Nome della nave:

.....

3. Anno di costruzione:

.....

4. Bandiera originaria:

.....

5. Bandiera attuale:

.....

6. Data di acquisizione della bandiera attuale:

.....

7. Anno di acquisizione:

.....

8. Porto e numero di immatricolazione:

.....

9. Zone di attività:

.....

10. Tipo di pesca:

.....

11. Stazza lorda (tsl):

.....

12. Stazza netta (tsn):

.....

13. Indicativo di chiamata:

.....

14. Lunghezza fuori tutto (m):

.....

- 29. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ciascuna nave):
.....
- 29.1. Stazza lorda:
.....
- 29.2. Lunghezza fuori tutto (m):
.....
- 29.3. Prua (m):
.....
- 29.4. Altezza (m):
.....
- 29.5. Materiale di costruzione dello scafo:
.....
- 29.6. Potenza motrice:
.....
- 29.7. Velocità (nodi):
.....
- 30. Strumenti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce (anche se non installati a bordo):
.....
.....
- 31. Porto di immatricolazione:
.....
- 32. Nome del comandante:
.....
- 33. Indirizzo:
.....
- 34. Nazionalità del comandante:
.....

Allegare:

- tre fotocopie a colori del peschereccio (visto di lato), delle imbarcazioni ausiliarie e degli strumenti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce,
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è abilitato a firmare la presente domanda:

.....

(Data della domanda)

.....

(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)



Appendice 3

Le parti si consulteranno successivamente in sede di commissione mista per definire le disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Costa d'Avorio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

recante nomina di un membro e di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

(2008/152/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a) quale membro:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

— sig. Pedro CASTRO VÁZQUEZ, Alcalde de Getafe (Madrid)

vista la proposta del governo spagnolo,

e

considerando quanto segue:

b) quali supplenti:

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

— sig.ra Esther MONTERRUBIO VILLAR, Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gobierno de Aragón, Comunidad Autónoma de Aragón,

(2) Un seggio di membro si è reso vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. GALLEGO CUESTA. Due seggi di supplenti si sono resi vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. MARTÍN MALLÉN e del sig. SUÁREZ RODRÍGUEZ,

— sig. Francisco DE LA TORRE PRADOS, Alcalde de Málaga.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

*Per il Consiglio**Il presidente*

I. JARC

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5395]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 14,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 15 giugno 2004 la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito che lo *Shetland Islands Council* (Consiglio delle Isole Shetland), autorità pubblica del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso un aiuto al settore della pesca che poteva configurarsi come un aiuto di Stato illegale. Con lettere datate 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha invitato il Regno Unito a trasmettere informazioni al riguardo. Il Regno Unito ha trasmesso complementi di informazione alla Commissione con lettere datate 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.
- (2) Con lettera del 13 settembre 2006 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2,

del trattato riguardo all'aiuto considerato. Il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni al riguardo con lettere datate 16 ottobre 2006 e 6 febbraio 2007.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito all'aiuto.
- (4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dagli interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA

- (5) Lo *Shetland Islands Council* ha effettuato pagamenti a favore del settore della pesca nell'ambito di due misure di aiuto generali denominate «*Aid to the Fish Catching and Processing Industry*» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «*Aid to the Fish Farming Industry*» (aiuto all'industria della piscicoltura), che di fatto comprendevano vari regimi di aiuto in vigore sin dagli anni '70, tra cui il «*Fishing Vessel Modernisation Scheme*» (regime di ammodernamento dei pescherecci, di seguito denominato «il regime»). Nell'ambito di tale regime, applicato almeno dagli anni '80 fino al 14 gennaio 2005, potevano essere concessi aiuti a favore dell'ammodernamento delle navi da pesca intesi a consentire miglioramenti sostanziali, quali un migliore magazzinaggio delle catture, la sostituzione del motore o miglioramenti delle condizioni di lavoro o di sicurezza dell'equipaggio.
- (6) L'aiuto poteva coprire fino al 10 % del costo totale del progetto di miglioramento, per un massimo di 40 000 GBP per peschereccio. Poteva essere accolta una sola domanda all'anno. Non erano ammissibili al regime i progetti di miglioramento che superavano il 50 % del costo di un peschereccio nuovo dello stesso tipo nonché interventi su pescherecci di età inferiore a cinque anni. Gli interventi dovevano inoltre soddisfare tutti i requisiti fissati dallo *Shetland Seafood Quality Control* (controllo qualità dei prodotti ittici delle Isole Shetland).

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 293 del 2.12.2006, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 293 del 2.12.2006, pag. 9.

- (7) I richiedenti dovevano essere in possesso di una «*pressure stock licence*» e di altri certificati di competenza pertinenti ed essere membri della *Shetlands Fishermen's Association* (associazione dei pescatori delle Shetland).
- (8) I beneficiari dell'aiuto dovevano impegnarsi a mantenere le navi in servizio a tempo pieno, a conservarne la proprietà e ad impiegare a tempo pieno gli equipaggi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dal ricevimento dell'aiuto. Infine i beneficiari erano tenuti a presentare una relazione annuale volta a comprovare il rispetto di tutte le condizioni; in caso di mancata osservanza di una qualsiasi condizione, era previsto il rimborso dell'aiuto.
- (12) Inoltre il Regno Unito ha fornito informazioni dalle quali risulta che nessuno degli aiuti concessi superava il 40 % dei costi ammissibili.
- (13) Infine il Regno Unito ha affermato che un'eventuale decisione negativa della Commissione non avrebbe dovuto comportare il recupero degli aiuti concessi anteriormente al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento. A tale riguardo il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) ⁽³⁾ e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa ad investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) ⁽⁴⁾, affermando che, fino al 3 giugno 2003, lo *Shetland Islands Council* aveva legittimamente considerato che i fondi utilizzati per gli aiuti in questione fossero privati e non pubblici.

Motivazioni per l'avvio del procedimento

- (9) La Commissione nutriva seri dubbi circa il fatto che l'aiuto concesso nell'ambito del regime successivamente al 1° luglio 2001 potesse essere considerato compatibile con i requisiti fissati dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 2001 ⁽¹⁾ (di seguito denominate «linee direttrici del 2001»), in combinato disposto con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽²⁾, e segnatamente con il divieto di concedere aiuti per l'ammodernamento dei pescherecci che incidano sulla capacità in termini di stazza o di potenza.

III. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (10) Nelle sue lettere datate 16 ottobre 2006 e 6 febbraio 2007 il Regno Unito ha fornito complementi di informazione sugli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime successivamente al 1° luglio 2001. Nel periodo compreso tra agosto 2002 e giugno 2005 erano stati concessi 23 aiuti all'ammodernamento di pescherecci, riguardanti, tra l'altro, sistemi di manipolazione del pesce, attrezzature antincendio, verricelli o gru di coperta e sostituzioni di motori. L'ammontare degli aiuti variava tra 403 GBP e 7 090 GBP per beneficiario.
- (11) Per quanto riguarda l'osservanza dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999, che vieta la concessione di aiuti all'ammodernamento che riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza, il Regno Unito ha affermato che in nessun caso gli interventi sovvenzionati hanno inciso sulla stazza lorda o sulla potenza delle navi.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (14) In primo luogo occorre stabilire se la misura va considerata un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se è compatibile con il mercato comune. L'aiuto è stato concesso a un numero limitato di imprese del settore della pesca e ha pertanto carattere selettivo. Esso è stato concesso dallo *Shetland Islands Council* mediante risorse statali, a favore di beneficiari che sono in concorrenza diretta con altre imprese del settore della pesca, sia nel Regno Unito che in altri Stati membri. Ne consegue che la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (15) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁾ del 2004 (di seguito «orientamenti del 2004»), che al punto 5.3, secondo paragrafo, recitano: «Gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto». Ciò è altresì conforme alle norme generali formulate nella comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽⁶⁾. L'aiuto deve quindi essere valutato in funzione della sua compatibilità con le linee direttrici del 2001 e con gli orientamenti del 2004.

⁽¹⁾ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

Compatibilità dell'aiuto

Condizioni stabilite dalle linee direttrici

Linee direttrici del 2001

- (16) In conformità del punto 2.2.3.2 delle linee direttrici del 2001, applicabili agli aiuti esistenti a partire dal 1° luglio 2001, gli aiuti per l'ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Regolamento (CE) n. 2792/1999

- (17) A norma degli articoli 6, 7, 9 e 10 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999, l'entrata di nuova capacità deve essere compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione. Fino al 31 dicembre 2001, se non erano stati rispettati gli obiettivi in materia di dimensioni della flotta il ritiro di capacità doveva superare almeno del 30 % la nuova capacità introdotta.
- (18) L'aiuto può essere concesso solo se lo Stato membro ha trasmesso le informazioni riguardanti l'attuazione del programma di orientamento pluriennale («POP»), si è conformato agli obblighi ad esso imposti dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽¹⁾, ha attuato le misure permanenti previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2792/1999 in materia di rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca e ha rispettato gli obiettivi generali del POP.
- (19) Inoltre gli aiuti all'ammodernamento delle navi da pesca possono essere concessi solo se non riguardano la capacità in termini di stazza o potenza.
- (20) Le navi devono infine essere iscritte nel registro della flotta, al quale vanno notificate eventuali modifiche delle loro caratteristiche. Non può essere sovvenzionata la sostituzione di attrezzi da pesca.
- (21) Poiché le Isole Shetland sono una regione dell'obiettivo I, la concessione degli aiuti è limitata al 40 % dei costi totali ammissibili.

Regolamento (CE) n. 2369/2002

- (22) Il 1° gennaio 2003 le disposizioni applicabili (articoli e allegato) del regolamento (CE) n. 2792/1999 sono stati modificate dal regolamento (CE) n. 2369/2002⁽²⁾. Fatti salvi i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2792/1999, la concessione di aiuti all'ammodernamento dei pescherecci è stata ulteriormente subordinata alla

condizione che tali aiuti non servano ad aumentare l'efficacia degli attrezzi da pesca.

- (23) Le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 2369/2002 hanno introdotto una deroga al divieto di concedere aiuti riguardanti la capacità in termini di stazza o di potenza: tali aiuti sono infatti autorizzati purché conformi all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002⁽³⁾, in base al quale gli interventi di ammodernamento del ponte principale intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti sono sovvenzionabili anche se comportano un aumento di capacità.

Regolamento (CE) n. 1421/2004

- (24) Con riguardo alle condizioni applicabili alla sostituzione di attrezzi da pesca, il regolamento (CE) n. 2792/1999 è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1421/2004⁽⁴⁾, entrato in vigore il 26 agosto 2004. A norma del regolamento (CE) n. 2792/1999, quale modificato, la sostituzione degli attrezzi da pesca può essere considerata ammissibile se il peschereccio è soggetto a un piano di recupero ed è tenuto a cessare la partecipazione all'attività di pesca in questione e a pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile.

Orientamenti del 2004

- (25) Gli orientamenti del 2004 si applicano a tutti i regimi esistenti a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nel caso degli aiuti all'ammodernamento dei pescherecci, tali orientamenti rimandano agli articoli 9 e 10 e all'allegato III, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 2792/1999; restano quindi applicabili le medesime condizioni.

Compatibilità

- (26) Dalle informazioni trasmesse dal Regno Unito si deduce che nel periodo compreso tra agosto 2002 e giugno 2005 sono stati concessi 23 aiuti all'ammodernamento dei pescherecci, di cui cinque per la sostituzione del motore ed uno per un progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione.
- (27) Le autorità del Regno Unito hanno affermato che nessuno di questi interventi sovvenzionati ha inciso sulla stazza lorda o sulla potenza motrice dei pescherecci e che di conseguenza gli aiuti erano conformi ai requisiti stabiliti dalle linee direttrici o dagli orientamenti applicabili.

⁽¹⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1.

- (28) Per i restanti 17 interventi di ammodernamento sovvenzionati, diversi da quelli per la sostituzione del motore o per il progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione, il Regno Unito ha trasmesso informazioni atte a dimostrare la conformità degli aiuti ai requisiti stabiliti dalle linee direttrici e dagli orientamenti applicabili al momento della concessione.
- (29) Tuttavia, per quanto riguarda i sei casi restanti, il regolamento (CE) n. 2792/1999 dispone all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i), che l'aiuto non deve incidere sulla «capacità in termini di stazza o di potenza». La sostituzione del motore di un peschereccio incide sulla capacità in termini di potenza e non costituisce quindi un intervento sovvenzionabile. Ciò è stato confermato a tutti gli Stati membri con lettera del 5 maggio 2003 (riferimento D(2003)37148) del signor Holmquist, direttore generale della Pesca. Per la stessa ragione non può essere autorizzato l'aiuto per il progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione.
- (30) Per quanto riguarda le modifiche del regolamento (CE) n. 2792/1999 citate nel considerando 23, tutti e sei i progetti di ammodernamento summenzionati riguardavano interventi realizzati sottocoperta e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (31) Tenuto conto di quanto esposto nei considerando 26-30, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi nell'ambito del regime per i sei progetti di ammodernamento riguardanti la capacità dei pescherecci in termini di stazza o di potenza siano incompatibili con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999 e, di conseguenza, con le linee direttrici del 2001 e con gli orientamenti del 2004. Tuttavia gli altri aiuti concessi nell'ambito del regime sono compatibili con tali disposizioni.
- Recupero degli aiuti**
- (32) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.
- (33) Il Regno Unito ha obiettato che la Commissione non può esigere il recupero dell'aiuto se ciò è in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento, affermando che tale principio si applica al caso in questione.
- (34) Il regime è stato finanziato con gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti che hanno formato oggetto di una decisione negativa della Commissione (decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE), come specificato nel considerando 13 della presente decisione. Nei casi suddetti la Commissione ha stabilito che i fondi in questione dovevano essere considerati risorse statali ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nel contempo essa ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione era stato creato un legittimo affidamento circa il carattere privato dei fondi da parte dello *Shetland Islands Council* e degli organismi interessati, per il concorso di una serie di elementi concomitanti che precludeva il recupero degli aiuti di Stato incompatibili.
- (35) Nel caso presente, tuttavia, si ritiene che gli elementi presi in conto nelle due decisioni citate della Commissione non possano essere applicati allo stesso modo e che non sia stato creato un legittimo affidamento. In particolare la Commissione osserva che dai fatti e dalle dichiarazioni del Regno Unito emerge chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità competenti erano convinte che il regime costituisse, di fatto, un regime di aiuti di Stato e che fossero quindi applicabili le norme che disciplinano gli aiuti di Stato.
- (36) A conferma di tale conclusione la Commissione osserva che, diversamente dagli aiuti cui fanno riferimento le decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuto, che prevedeva sovvenzioni dirette a favore dei pescatori, concesse direttamente dallo *Shetland Islands Council*. Inoltre dalle circostanze specifiche del caso in esame si evince chiaramente che le stesse autorità britanniche ritenevano applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato, come dimostra il fatto che le spese sostenute nell'ambito del regime venissero regolarmente incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato presentate dal Regno Unito alla Commissione in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria. In effetti, in risposta ai quesiti formulati dalla Commissione, nella loro lettera del 10 dicembre 2004 le autorità britanniche affermavano che: «i pagamenti effettuati nell'ambito dei regimi sono stati inclusi nell'inventario annuale degli aiuti di Stato e comunicati ogni anno alla Commissione, secondo quanto prescritto, per diversi anni»; inoltre la lettera del Regno Unito del 6 aprile 2005 recita che: «le autorità britanniche hanno sempre agito in buona fede, convinte della conformità dei regimi alle linee direttrici e agli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato».
- (37) Tenuto conto di tali affermazioni e delle circostanze del caso, la Commissione ritiene che il fatto di esigere il recupero dell'aiuto non possa essere considerato contrario ad un principio fondamentale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ritiene che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie per procedere al recupero dell'aiuto presso i beneficiari del regime, fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 ⁽¹⁾.

(¹) GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(38) A questo riguardo vale la pena ricordare che, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, affinché siano ripristinate condizioni di effettiva concorrenza il recupero degli aiuti deve comprendere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

(39) La Commissione invita le autorità del Regno Unito a trasmetterle il questionario allegato relativo allo stato attuale della procedura di recupero e a stilare un elenco dei beneficiari interessati da tale procedura.

V. CONCLUSIONI

(40) Alla luce della valutazione formulata nella sezione IV, la Commissione constata che il Regno Unito, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha concesso aiuti illegalmente nell'ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci.

(41) La Commissione giudica compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi nell'ambito del regime, ad eccezione di quelli destinati a progetti di ammodernamento che incidono sulla capacità in termini di stazza o di potenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell'ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che non incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.

2. Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell'ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono incompatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.

Articolo 2

Gli aiuti individuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituiscono una misura di aiuto se soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 875/2007.

Articolo 3

1. Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel-

l'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione degli aiuti di cui all'articolo 2.

2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4. Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere degli aiuti nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.

2. Il Regno Unito garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) l'elenco dei beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione che non soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 875/2007, con l'indicazione dell'importo totale percepito da ciascun beneficiario;

b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché

d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti.

2. Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006).

Trasmette immediatamente le informazioni richieste dalla Commissione in relazione alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni particolareggiate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Bruxelles, 13 novembre 2007.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 38/2006 (ex N 93/2005) — Regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca attuato nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5397]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 14,

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito in merito ad aiuti illegali concessi dallo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland. Con lettere del 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni al Regno Unito in merito ai suddetti aiuti. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.
- (2) Con lettera del 13 settembre 2006 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in merito con lettere del 16 ottobre 2006 e 30 gennaio 2007.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Co-*

munità europee del 28 novembre 2006⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA

- (4) Lo Shetland Islands Council ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (Aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (Aiuto all'industria dell'acquacoltura), che consistevano di diversi tipi di regimi di aiuto, uno dei quali era il cosiddetto «Regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca».
- (5) Nell'ambito del regime in questione (il «regime»), potevano essere concessi aiuti destinati all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la trasformazione e per la costruzione, il miglioramento o l'ampliamento di stabilimenti per la lavorazione del pesce. Le riparazioni di macchinari o di fabbricati non potevano beneficiare degli aiuti. Le attrezzature di seconda mano potevano essere prese in considerazione ai fini di un aiuto solo in circostanze speciali e dovevano essere sottoposte a verifica da parte di un ingegnere indipendente che ne certificasse la piena efficienza.
- (6) L'aiuto veniva concesso fino ad un massimale del 20 % dei costi ammissibili, per un importo massimo di 20 000 GBP per aziende con un fatturato inferiore a 1 000 000 GBP; 25 000 GBP per aziende con un fatturato compreso fra 1 000 000 e 3 000 000 GBP; e 30 000 GBP per aziende con un fatturato superiore a 3 000 000 GBP.
- (7) Dal 13 agosto 1993 fino al 15 dicembre 2004, sono stati erogati aiuti nell'ambito del regime in oggetto a favore di Shetland Fish Products Limited, società produttrice di farina e olio di pesce, non destinati al consumo umano. Alla società in questione sono stati erogati i seguenti importi:
 - a) il 13 agosto 1997, sono state erogate 24 800 GBP come contributo all'acquisto di un impianto separatore Alfa Laval; tale attrezzatura serve a separare l'olio di pesce dal liquido cotto della pressa;

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 289 del 28.11.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 289 del 28.11.2006, pag. 10.

- b) il 3 settembre 1998, sono state erogate 1 592 GBP come contributo per il parziale rivestimento dell'edificio dello stabilimento; tale intervento rientrava tra i miglioramenti destinati a rendere lo stabilimento conforme ai requisiti in materia di emissioni di aria viziata;
- c) il 7 gennaio 1999 sono state erogate 3 600 GBP come contributo all'acquisto di una nuova vite di alimentazione per le vasche ittiche dello stabilimento;
- d) il 25 febbraio 1999 sono state erogate 9 479 GBP come contributo all'acquisto di un nuovo sistema di drenaggio per ridurre il quantitativo di acqua in eccesso che entra nelle vasche di stoccaggio del pesce;
- e) il 10 dicembre 1999 sono state erogate 19 480 GBP come contributo per la sostituzione dei decantatori all'interno dello stabilimento, migliorando in tal modo la produzione e l'efficienza;
- f) il 19 gennaio 2001 sono state erogate 14 949,86 GBP come contributo per l'installazione di un sistema a vapore istantaneo diretto a migliorare l'efficienza energetica all'interno dello stabilimento e la produzione; e
- j) il 15 dicembre 2004 sono state erogate 19 700 GBP come contributo all'acquisto di una gru per lo scarico del pesce per consentire allo stabilimento di scaricare da navi più grandi, migliorare l'affidabilità e aumentare la disponibilità delle scorte.

Motivazioni per l'avvio del procedimento

- (8) Nella sua decisione di avviare il procedimento la Commissione ha ritenuto che le condizioni previste dal regime e la maggior parte degli aiuti concessi fossero compatibili con il mercato comune, in quanto conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽²⁾, applicabili nei vari momenti in cui sono stati concessi gli aiuti in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

- (9) La Commissione, tuttavia, nutre seri dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto erogato a Shetland Fish Products Limited, in quanto tale aiuto era diretto ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, il che non era consentito dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999.

III. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (10) Nella sua risposta, in data 16 ottobre 2006, il Regno Unito ha trasmesso ulteriori informazioni in merito agli aiuti erogati a Shetland Fish Products Limited.
- (11) Esso ha confermato che l'aiuto erogato a tale società non può essere considerato conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999. Il Regno Unito ha dichiarato che i responsabili del suddetto regime, al momento in cui le sovvenzioni sono state autorizzate, ignoravano che gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, fossero vietati dai suddetti regolamenti.
- (12) Il Regno Unito ha osservato, tuttavia, che almeno uno degli investimenti che sono stati effettuati, vale a dire la sovvenzione di 1 592 GBP del 3 settembre 1998, riguardava miglioramenti ambientali, vale a dire il rivestimento di uno dei fabbricati della società, con lo scopo di «sigillare» l'edificio e in questo modo ridurre le emissioni di aria viziata. Secondo il Regno Unito tale aiuto poteva essere considerato compatibile con il punto 2.0, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93.

- (13) Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, qualora la Commissione adottasse una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati precedentemente al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito)⁽³⁾ e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, sugli investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito)⁽⁴⁾, nelle quali si dichiarava che, fino al 3 giugno 2003, lo Shetland Islands Council aveva ritenuto legittimamente che i fondi utilizzati per erogare l'aiuto in questione fossero fondi privati piuttosto che fondi pubblici.

⁽³⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (14) È necessario stabilire anzitutto se la misura in questione possa essere considerata un aiuto di Stato e, in tal caso, se essa sia compatibile con il mercato comune.
- (15) L'aiuto è stato erogato ad una impresa attiva nel settore dei prodotti della pesca e, pertanto, è di natura selettiva. L'aiuto è stato erogato dallo Shetland Islands Council tramite risorse statali a favore di Shetland Fish Products Limited, che opera in diretta concorrenza con altre imprese dello stesso settore, sia all'interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Pertanto l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Legittimità

- (16) Secondo il Regno Unito, i due regimi generali di aiuto sono stati applicati prima dell'adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea. In ogni caso, poiché mancava la documentazione pertinente, il Regno Unito non è stato in grado di fornire la prova che le misure di aiuto in questione fossero già in vigore prima che il Regno Unito entrasse nella Comunità. Inoltre, il Regno Unito ha confermato che i regimi di aiuto sono stati modificati nel corso degli anni e che tali modifiche non sono mai state comunicate alla Commissione, come invece prevede l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3). Di conseguenza, tali misure devono essere considerate nuovi aiuti.

Base giuridica della valutazione

- (17) Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, non stabilisce un termine per l'esame dell'«aiuto illegale», secondo la definizione dell'articolo 1, lettera f), vale a dire un aiuto erogato prima che la Commissione sia in grado di raggiungere una conclusione in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, a norma dell'articolo 15 del suddetto regolamento, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero dell'aiuto sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni, che inizia a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato concesso al beneficiario e che può essere interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non sia necessario in questo caso esaminare l'aiuto che rientra nel periodo limite, vale a dire l'aiuto concesso più di dieci anni prima di qualsiasi misura presa dalla Commissione al riguardo.
- (18) La Commissione ritiene che in questo caso il periodo limite sia stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Di conseguenza, il periodo limite si applica agli aiuti erogati ai beneficiari prima del 24 agosto 1994. La valutazione della Commissione si limita quindi agli aiuti concessi con le decisioni prese in data successiva al 24 agosto 1994.

- (19) Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato al settore della pesca, un aiuto è considerato compatibile con il mercato comune se è conforme alle condizioni previste negli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾ del 2004 («orientamenti del 2004»). Ai sensi del secondo paragrafo del punto 5.3 dei suddetti orientamenti: «Gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato». L'aiuto, quindi, deve essere esaminato sulla base della sua compatibilità con le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾ del 1997 («linee direttrici del 1997») e delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾ del 2001 («linee direttrici del 2001»).

Condizioni previste dalle Linee direttrici

- (20) Ai sensi del punto 2.3 delle linee direttrici del 1997 e del 2001, gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste rispettivamente dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose e se la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dei suddetti regolamenti.
- (21) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3699/93 e del punto 2.4 dell'allegato III del medesimo e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e del punto 2.4 dell'allegato III del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per lo sbarco e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale e l'applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare la competitività.
- (22) Secondo le suddette disposizioni, non possono beneficiare dell'aiuto gli investimenti che riguardano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, ad eccezione degli investimenti esclusivamente finalizzati al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli scarti della pesca e dell'acquacoltura.

⁽¹⁾ GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

Compatibilità

- (23) Il Regno Unito ha confermato che tutti gli aiuti concessi a Shetland Fish Products Limited riguardavano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano. L'aiuto, pertanto, non è conforme alle disposizioni menzionate al considerando 22 e di conseguenza alle condizioni delle linee direttrici del 1997 e del 2001 ed è quindi incompatibile con il mercato comune.
- (24) Il Regno Unito ha tuttavia dichiarato che la sovvenzione di 1 592 GBP del 3 settembre 1998 riguardava aiuti per investimenti connessi a miglioramenti ambientali, che sarebbero quindi compatibili con il punto 2.0, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93.
- (25) Secondo il punto 2.0, lettera b) dell'allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93, in tutti i settori di cui al titolo III sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente. Uno dei settori del titolo III è «la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» (punto 2.4 del suddetto titolo). L'aiuto agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione, anche se riguardava una impresa attiva nella trasformazione e commercializzazione di prodotti non destinati al consumo umano, poteva quindi essere considerato compatibile se l'investimento era diretto a ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
- (26) L'aiuto è stato concesso per contribuire al rivestimento di uno dei fabbricati della società, allo scopo di «sigillare» l'edificio e quindi ridurre le emissioni di aria viziata. La Commissione ritiene che questo tipo di aiuto possa considerarsi compatibile con il punto 2.0, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93 e che questa particolare sovvenzione di 1 592 GBP sia quindi compatibile con il mercato comune.

Recupero dell'aiuto

- (27) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, quando vengono prese decisioni negative nel caso di aiuti illegali, la Commissione deve imporre allo Stato membro in questione di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso il beneficiario.
- (28) Il Regno Unito ha eccepito che la Commissione non deve chiedere il recupero dell'aiuto quando ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle aspettative legittime e afferma che tale principio si applicherebbe nel caso di specie.
- (29) I fondi utilizzati per il finanziamento del regime sono gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti oggetto delle decisioni negative prese dalla Commissione nelle decisioni

2003/612/CE e 2006/226/CE, menzionate al considerando 13. Nei casi suddetti la Commissione ha ritenuto che i fondi dovessero essere considerati risorse statali ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Al tempo stesso, la Commissione ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione, si erano create, da parte delle autorità delle Shetland e degli organi interessati, aspettative legittime riguardo alla natura privata dei fondi in questione, dovute al concorrere di diversi elementi concomitanti, il che rendeva impossibile il recupero dell'aiuto di Stato incompatibile.

- (30) La Commissione ritiene, tuttavia, che in questo caso gli elementi presi in considerazione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE non possano applicarsi con le stesse modalità e che non si siano create delle aspettative legittime. La Commissione osserva, in particolare, che le azioni e le dichiarazioni del Regno Unito dimostrano chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità responsabili erano convinte che il regime fosse di fatto un regime di aiuti di Stato e che ad esso si applicassero le norme sugli aiuti di Stato.
- (31) La Commissione arriva a tale conclusione osservando che, a differenza degli aiuti oggetto delle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuti e riguarda sovvenzioni dirette a pescatori, concesse direttamente dallo Shetland Islands Council. Inoltre, le circostanze specifiche di questo caso indicano chiaramente che il Regno Unito considerava applicabili le norme sugli aiuti di Stato, in quanto le spese relative a questo regime sono sempre state incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato del Regno Unito trasmesse alla Commissione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Infatti, rispondendo alle domande poste dalla Commissione, le autorità del Regno Unito nella lettera del 10 dicembre 2004 hanno dichiarato che: «i pagamenti sostenuti nell'ambito dei regimi di aiuto per molti anni sono stati inclusi nell'Annual State Aid Inventory e trasmessi annualmente alla Commissione, come d'obbligo» e nella lettera del 6 aprile 2005 hanno affermato che: «Le autorità, per molti anni, hanno agito in buona fede e nella convinzione che i regimi di aiuto fossero conformi agli orientamenti sugli aiuti di Stato».
- (32) Per quanto riguarda tali affermazioni e le circostanze del caso, la Commissione ritiene che richiedere il recupero dell'aiuto non possa essere considerato in contraddizione con un principio generale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione considera che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l'aiuto dal beneficiario del regime, fatti salvi i casi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 857/2007, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dei prodotti della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

- (33) A questo riguardo, va osservato che, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, allo scopo di assicurare che venga ripristinata una effettiva concorrenza, il recupero deve includere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (¹).
- (34) La Commissione chiederà al Regno Unito di rinviarle il questionario allegato relativo alla situazione attuale della procedura di recupero.

V. CONCLUSIONI

- (35) Alla luce della valutazione effettuata nella sezione IV, la Commissione ritiene che il Regno Unito, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, abbia concesso illegalmente un aiuto a Shetland Fish Products Limited, nell'ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca.
- (36) La Commissione ritiene che tale misura di aiuto non sia compatibile con il mercato comune con riguardo agli aiuti erogati il 13 agosto 1997, il 7 gennaio 1999, il 25 febbraio 1999, il 10 dicembre 1999, il 19 gennaio 2001 e il 15 dicembre 2004, per un totale di 92 009 GBP.
- (37) L'aiuto erogato il 3 settembre 1998, per un totale di 1 592 GBP, è considerato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto concesso a Shetland Fish Products nell'ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca è compatibile con il mercato comune, per quanto riguarda l'importo di 1 592 GBP, erogato il 3 settembre 1998.
2. L'aiuto concesso a Shetland Fish Products nell'ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell'industria dei prodotti della pesca è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda l'importo di 92 007 GBP, erogato il 13 agosto 1997, il 7 gennaio 1999, il 25 febbraio 1999, il 10 dicembre 1999, il 19 gennaio 2001 e il 15 dicembre 2004.

Articolo 2

L'aiuto individuale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituisce un aiuto se soddisfa le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007.

(¹) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 30.12.2006).

Articolo 3

1. Il Regno Unito procede al recupero, presso il beneficiario, dell'aiuto incompatibile erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso da quello di cui all'articolo 2.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
4. Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto concesso nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. Il Regno Unito assicura l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario che non soddisfa le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché
 - c) i documenti che attestano che al beneficiario è stato ordinato di restituire l'aiuto.
2. Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

Regolamento n. 24 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
— Disposizioni uniformi relative:

- I. all'omologazione dei motori ad accensione spontanea (A.S.) per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili**
- II. all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di motori ad accensione spontanea omologati**
- III. all'omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili da parte del motore**
- IV. la misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea**

Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 2 febbraio 2007

Modifica al regolamento n. 24, pubblicato sulla GU L 326 del 24.11.2006

I punti da 1.1.1. a 1.1.3. vanno modificati come segue [con un riferimento a una nuova nota ⁽¹⁾ e con una nuova nota ⁽¹⁾]:

- «1.1.1. Parte I: Emissione di sostanze di scarico inquinanti visibili da parte di motori ad accensione spontanea destinati a essere montati su veicoli delle categorie L, M e N ⁽¹⁾.
- 1.1.2. Parte II: Installazione su veicoli delle categorie L, M e N di motori ad accensione spontanea omologati ai sensi della Parte I del presente regolamento ⁽¹⁾.
- 1.1.3. Parte III: Emissione di sostanze inquinanti di scarico visibili da parte di un veicolo della categorie L, M e N ⁽¹⁾ munito di un motore non omologato separatamente ai sensi della Parte I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Definite nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).»

Il punto 5.4.1., il riferimento alla nota ⁽¹⁾ e la nota ⁽¹⁾, sono rinumerate come nota ⁽²⁾ con il testo che segue:

«⁽²⁾ 1 per la Germania, ... 10 per la Serbia, ... 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaijan, ... 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi verranno assegnati ...»

Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica

Supplemento n. 7 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 18 giugno 2007

Modifica al regolamento 101 pubblicato sulla GU L 158 del 19.6.2007

Il *paragrafo 1* è modificato come segue [nota ⁽¹⁾ non è modificata]:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M₁ e di N₁ ⁽¹⁾ per quanto riguarda:

- a) la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio (CO₂) e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica dei veicoli muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico,
- b) e la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica dei veicoli muniti del solo motopropulsore elettrico.

Non si applica a un veicolo della categoria N₁ se ricorrono le 2 condizioni che seguono:

- a) il tipo di motore installato su tale tipo di veicolo è omologato ai sensi del regolamento n. 49, e
- b) il costruttore produce complessivamente meno di 2 000 veicoli l'anno della categoria N₁.»

Vengono aggiunti i seguenti *nuovi punti 2.7 e 2.8*:

«2.7. “Autocarro” un veicolo a motore della categoria N₁ progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci.

2.8. “Furgone” un autocarro con la cabina integrata nella carrozzeria.»

Ai precedenti punti da 2.7 a 2.16 va assegnata la numerazione da 2.9 a 2.18

Il *punto 3.3* è modificato come segue:

«3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. Per i veicoli delle categorie M₁ e N₁, omologati ai sensi del regolamento n. 83 per quanto riguarda le emissioni, il servizio tecnico controllerà durante la prova che tali veicoli, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore elettrico, si conformino ai valori limite applicabili al tipo descritto nel regolamento n. 83.»

Il punto 5.2.1 è modificato come segue:

- «5.2.1. Le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante devono essere misurati secondo il procedimento di prova descritto all'allegato 6 I veicoli che non raggiungono l'accelerazione e i valori massimi di velocità richiesti nel ciclo di prova vanno fatti funzionare con il comando dell'acceleratore premuto a fondo finché non raggiungano ancora una volta la curva di funzionamento richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova vanno debitamente registrate nel verbale di prova.»

I punti da 7.1 a 7.1.3 sono modificati come segue (con un riferimento alla nuova nota ⁽⁴⁾):

- «7.1. *Veicoli con solo motore a combustione interna, ad eccezione dei veicoli dotati di sistema di controllo delle emissioni a rigenerazione periodica*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle seguenti caratteristiche dell'allegato 4, se le emissioni di CO₂ misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M₁ e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N₁:

7.1.1. Massa di riferimento

7.1.2. Massa massima autorizzata

7.1.3. Tipo di carrozzeria:

- a) per veicoli della categoria M₁: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso ⁽⁴⁾
- b) per veicoli della categoria N₁: autocarro, furgone.»

Inserire la nuova nota ⁽⁴⁾ che segue:

- «⁽⁴⁾ Secondo la definizione contenuta nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»

Il punto 7.2 è modificato come segue:

- «7.2. *Veicoli con solo motore a combustione interna dotati di sistema di controllo delle emissioni a rigenerazione periodica*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle caratteristiche dell'allegato 4 di cui ai precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.5 ma che rientrano nelle caratteristiche che definiscono una famiglia di cui all'allegato 10, se le emissioni di CO₂ misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M₁ e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N₁ e se è applicabile lo stesso fattore K_i.

L'omologazione può essere estesa anche ai veicoli dallo stesso tipo, ma con un diverso fattore K_i, se il valore corretto di CO₂ misurato dal servizio tecnico non supera il valore omologato di più di 4 % per i veicoli della categoria M₁ e di più del 6 % per i veicoli della categoria N₁.»

I punti da 7.4 a 7.4.3 sono modificati come segue:

- «7.4. *Veicoli con motopropulsore ibrido elettrico*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle seguenti caratteristiche dell'allegato 4, se le emissioni di CO₂ e il consumo di energia elettrica misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M₁ e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N₁:

7.4.1. Massa di riferimento.

- 7.4.2. Massa massima autorizzata.
- 7.4.3. Tipo di carrozzeria:
- a) per veicoli della categoria M₁: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso ⁽⁴⁾
 - b) per veicoli della categoria N₁: autocarro, furgone.»

Vengono inseriti i seguenti nuovi punti da 7.5 a 7.6.3:

«7.5. *Estensione dell'omologazione di veicoli della categoria N₁ appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico*

7.5.1. Per veicoli della categoria N₁ omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.2 perché appartenenti a una famiglia di veicoli, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante del nuovo veicolo non superi il consumo di carburante del veicolo su cui si è calcolato il consumo di carburante della famiglia.

Le omologazioni possono essere estese anche ai veicoli che:

- a) pesino fino a 110 kg più del veicolo provato della famiglia, ma pesino al massimo 220 kg più del veicolo più leggero della famiglia,
 - b) abbiano un rapporto di trasmissione complessivamente inferiore a quello del veicolo provato della famiglia dovuto solo alle diverse dimensioni dei pneumatici, e
 - c) Siano conformi alla famiglia in tutti gli altri aspetti.
- 7.5.2. Per veicoli della categoria N₁ omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.3 perché appartenenti a una famiglia di veicoli, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza ulteriori prove solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante del nuovo veicolo rientri nei limiti accertati per i due veicoli della famiglia che registrano rispettivamente il consumo di carburante minore e maggiore.

7.6. *Omologazione di veicoli della categoria N₁ appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico*

I veicoli della categoria N₁ possono essere omologati come appartenenti a una famiglia di cui al punto 7.6.1 usando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 7.6.2 e 7.6.3.

7.6.1. I veicoli della categoria N₁ possono essere raggruppati in una famiglia ai fini del presente regolamento se i seguenti parametri sono identici o rientrano entro i limiti specificati:

7.6.1.1. Parametri identici:

- a) costruttore e tipo, ai sensi dell'allegato 4, paragrafo 2,
- b) cilindrata,
- c) tipo del sistema di controllo delle emissioni,
- d) tipo del sistema di alimentazione, ai sensi dell'allegato 4, punto 6.7.2.

- 7.6.1.2. I seguenti parametri devono rientrare entro i limiti che seguono:
- rapporti di trasmissione complessivi (non più alti dell'8 % rispetto a quelli più bassi) ai sensi dell'allegato 4, punto 6.10.3,
 - massa di riferimento (al massimo 220 kg più leggeri del veicolo più pesante),
 - area frontale (al massimo 15 % più piccola dell'area di maggior superficie),
 - potenza del motore (al massimo 10% inferiore del valore più elevato).
- 7.6.2. Una famiglia di veicoli, come definita al punto 7.6.1, può essere omologata con i dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante comuni a tutti i veicoli della famiglia. Il servizio tecnico sceglierà per la prova il veicolo della famiglia che ritiene abbia l'emissione più elevata di CO₂. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5. e nell'allegato 6 e i risultati, ottenuti con il metodo di cui al paragrafo 5.5. sono usati come valori di omologazione comuni a tutti i veicoli della famiglia.
- 7.6.3. I veicoli raggruppati in una famiglia, come definita nel punto 7.6.1, possono essere omologati con i singoli dati delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante di ciascun veicolo della famiglia. Il servizio tecnico sceglie per la prova i 2 veicoli che esso ritiene abbiano le emissioni più elevate e, rispettivamente, più basse di CO₂. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5 e nell'allegato 6. Se i dati del costruttore relativi ai 2 veicoli rientrano nei limiti di tolleranza di cui al punto 5.5, le emissioni di CO₂ dichiarate dal costruttore per tutti gli appartenenti alla famiglia di veicoli, possono essere usati come valori di omologazione. Se i dati del costruttore produttore non rientrano nei limiti di tolleranza, si usano come valori di omologazione i risultati ottenuti con il metodo di cui al punto 5.5 e il servizio tecnico sceglierà un adeguato numero di altri veicoli della famiglia per delle prove supplementari.»

Allegato 4

Il TITOLO viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota ⁽⁶⁾]:

«COMUNICAZIONE ⁽⁶⁾»

Inserire la nuova nota ⁽⁶⁾ che segue:

«⁽⁶⁾ Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia ai sensi del punto 7.6, per ogni singolo veicolo della famiglia di veicoli va fornita la presente notifica.»

Il punto 6.3 viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota ⁽⁷⁾]:

«6.3. Tipo di carrozzeria:

6.3.1. per veicoli della categoria M₁: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso ⁽²⁾ ⁽⁷⁾

6.3.2. per veicoli della categoria N₁: autocarro, furgone ⁽²⁾»

Inserire la nuova nota ⁽⁷⁾ che segue:

«⁽⁷⁾ Secondo la definizione contenuta nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»

Il punto 7 è modificato come segue:

«7. Valori di omologazione.»

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione*(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 406 del 30 dicembre 2006)*

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità possa dimostrare la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
- (2) È necessario salvaguardare i valori europei e promuovere lo sviluppo di un commercio estero equo. Gli effetti negativi della globalizzazione dovrebbero essere affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale,

volta a instaurare elevati standard ecologici e sociali. L'assistenza accordata dal FEG dovrebbe essere dinamica e capace di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.

- (3) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica. Il FEG dovrebbe promuovere l'imprenditorialità, ad esempio attraverso microcrediti o aiutando a instaurare progetti cooperativi.
- (4) Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data area geografica, affinché il contributo finanziario del FEG sia concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente all'interno di un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri possono quindi presentare congiuntamente una domanda di assistenza del FEG.
- (5) Le attività del FEG dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità.
- (6) Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾ (accordo interistituzionale) fissa il quadro finanziario del FEG.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 38.

⁽²⁾ GU C 51 del 6.3.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 432) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

⁽⁴⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (7) Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare dell'aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia necessario un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si dovrebbero evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.
- (8) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, le spese dovrebbero essere considerate ammissibili a partire dal giorno in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati. Tenendo conto della necessità di una risposta che miri in modo specifico al reinserimento professionale, dovrebbe essere fissata una scadenza per l'utilizzo del contributo finanziario del FEG.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo «il regolamento finanziario»). Gli Stati membri dovrebbero giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ottenuto dal FEG.
- (10) L'Osservatorio europeo del cambiamento può assistere la Commissione e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.
- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Il periodo di attuazione del FEG è collegato alla durata del quadro finanziario che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per cui forme di aiuto dovrebbero essere disponibili per i lavoratori in esubero per motivi legati al commercio a decorrere dal 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce il FEG per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui tali esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale.

Il periodo di applicazione del presente regolamento è legato alla durata del quadro finanziario applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme sul funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero per motivi legati al commercio.

Articolo 2

Criteri di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

- l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa; o
- l'esubero di almeno 1 000 dipendenti, nell'arco di nove mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II.
- In mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, ove debitamente motivato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile, anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.

Articolo 3

Azioni ammissibili

Il contributo finanziario del FEG può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

- a) l'assistenza nella ricerca di un impiego, l'orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della certificazione dell'esperienza acquisita, nonché l'assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell'imprenditorialità o l'aiuto alle attività professionali autonome;
 - b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
 - c) misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
- c) una descrizione del territorio in questione, delle sue autorità, di altri soggetti interessati e dell'impatto previsto degli esuberi sull'occupazione locale, regionale o nazionale;
 - d) il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
 - e) la data o le date in cui la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati è iniziata o in cui ne è previsto l'inizio;
 - f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
 - g) l'autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario, a norma dell'articolo 18.

Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.

Su iniziativa dello Stato membro interessato, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.

Articolo 4

Forma del contributo finanziario

La Commissione concede il contributo finanziario in forma di versamento unico, eseguito nel quadro della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 53, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario.

Articolo 5

Domande

1. Lo Stato membro o gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di dieci settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all'articolo 2. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono successivamente integrare la domanda.

2. La domanda comprende le seguenti informazioni:

- a) un'analisi motivata del legame tra gli esuberi programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali licenziamenti;
- b) l'identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che effettuano i licenziamenti nonché le categorie di lavoratori interessati;

3. Tenendo conto delle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri, dalla regione, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo (il FSE), le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall'autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.

5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione valuta, in consultazione con tale Stato membro o tali Stati membri, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Complementarità, conformità e coordinamento

1. Il contributo del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.

2. Il contributo del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

3. Il contributo del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori in esubero a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori.

4. Secondo le rispettive competenze, la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri provvedono al coordinamento degli aiuti dei fondi comunitari.

5. Lo Stato membro o gli Stati membri si assicurano che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti anche da altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

Articolo 8

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2. Tali compiti sono eseguiti in conformità del regolamento finanziario e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.

Articolo 9

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati adottano iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L'informazione è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico, mettendo in luce il ruolo della Comunità e assicurando la visibilità dell'intervento del FEG.

2. La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue comunitarie, che offra informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande, nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio.

Articolo 10

Determinazione del contributo finanziario

1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

L'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 12.

3. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla data o dalle date in cui lo Stato membro o gli Stati membri interessati iniziano a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 12

Procedura di bilancio

1. Le modalità del FEG sono conformi alle disposizioni di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale.

2. Gli stanziamenti relativi al FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come accantonamenti nell'ambito della normale procedura di bilancio non appena la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato impegni.

3. Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all'importo stabilito conformemente all'articolo 10, nonché una richiesta di storno dell'importo alla linea di bilancio del FEG. Le proposte possono essere raggruppate in lotti.

Gli storni attinenti al FEG sono eseguiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

4. La proposta di cui al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:

- a) la valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;
- b) le prove che sussistono le condizioni di cui agli articoli 2 e 6;
- c) i motivi che giustificano gli importi proposti.

5. Contestualmente alla presentazione della sua proposta, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto.

6. Il 1° settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano sino alla fine dell'anno.

7. Non appena l'autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta la decisione di concessione di un contributo finanziario.

Articolo 13

Versamento e utilizzo del contributo finanziario

1. In seguito all'adozione della decisione secondo l'articolo 12, paragrafo 7, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro dodici mesi dalla domanda a norma dell'articolo 5.

Articolo 14

Impiego dell'euro

Nelle domande, nelle decisioni di concessione dei contributi, nelle relazioni di cui al presente regolamento e in ogni altro documento che vi si riferisca tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 15

Relazione finale e chiusura

1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro o gli Stati membri interessati

presentano alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto che giustifichi le spese e indichi, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.

2. Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG.

Articolo 16

Relazione annuale

1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, in particolare dal FSE, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

2. La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:

- a) entro il 31 dicembre 2011 una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti; e
- b) entro il 31 dicembre 2014 una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2. I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

*Articolo 18***Gestione e controllo finanziario**

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, adottano in particolare le seguenti misure:

- a) verificano la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
- b) verificano la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- c) si assicurano che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- d) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità così come sono definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione⁽¹⁾, e recuperano gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora a norma dello stesso articolo. Lo Stato membro o gli Stati membri notificano tempestivamente tali eventuali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie qualora si accerti un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare del tutto o in parte il contributo comunitario. Lo Stato membro o gli Stati membri recuperano ogni somma persa in seguito ad un'irregolarità e la rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata nei termini stabiliti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, è previsto il pagamento di interessi di mora.

3. Nell'esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente al regolamento finanziario. È di competenza dello Stato membro o degli Stati membri interessati assicurare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione verifica essa stessa l'esistenza di tali sistemi.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

A tal fine, senza pregiudizio delle competenze della Corte dei conti né dei controlli effettuati dallo Stato membro o degli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli sul posto, in particolare controlli a campione, sulle azioni finanziate dal FEG con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

4. Lo Stato membro provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

*Articolo 19***Rimborso del contributo finanziario**

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato indicato a norma dell'articolo 12, la Commissione chiede allo Stato membro o agli Stati membri di rimborsare l'importo corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

2. Se lo Stato membro o gli Stati membri non rispettano gli obblighi stabiliti nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione può imporre allo Stato membro o agli Stati membri il rimborso completo o parziale del contributo finanziario ricevuto.

3. Prima di adottare una decisione in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la Commissione procede a un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato membro o agli Stati membri un periodo di tempo determinato per formulare le proprie osservazioni.

4. Qualora, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione concluda che lo Stato membro o gli Stati membri non si conformano agli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, decide, se non è stato raggiunto alcun accordo e se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini stabiliti dalla Commissione, e tenuto conto di eventuali osservazioni dello Stato membro, nei tre mesi che seguono la fine del periodo suindicato di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo interamente o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Ogni somma persa a seguito di una irregolarità accertata dà luogo ad un recupero; se la somma non è rimborsata nei termini impartiti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, è previsto il pagamento di interessi di mora.

*Articolo 20***Clausola di revisione**

In base alla prima relazione annuale di cui all'articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390 del 30 dicembre 2006)

A pagina 7, punto 12 [modifica dell'articolo 26 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002], dopo la lettera b) (sostituzione del paragrafo 2, primo comma): è inserita la seguente nuova lettera:

«b bis) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

“Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.”»

Verbale di rettifica dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e dell'atto finale,

firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209 dell'11 agosto 2005)

La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2008, con il Consiglio quale depositario.

1) Sommario e pagina 27, titolo dell'accordo:

anziché: «ACCORDO

che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (*),

(*) Errore nella versione firmata dell'accordo. Titolo parzialmente corretto nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 209 dell'11.8.2005.»

leggi: «ACCORDO

che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000»;

2) pagina 61, atto finale, dichiarazione VII:

anziché: «... può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), una specifica richiesta ...»,

leggi: «... può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato IV, una specifica richiesta ...»
